



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.05.1998
COM(1998) 345 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

LEGIFERARE MENO PER AGIRE MEGLIO: I FATTI


LEGIFERARE MENO PER AGIRE MEGLIO: I FATTI

1) "Legiferare meno per agire meglio", il motto dell'attuale Commissione


Cosa significa "legiferare meno per agire meglio"

- legiferare meno: la Commissione esercita il proprio ruolo di organo dotato del potere d'iniziativa in modo mirato, concentrandosi sulle priorità politiche. Le sue proposte ambiziose sono state l'elemento motore che ha portato agli impressionanti sviluppi recentemente registrati dall'Unione europea. In questa sua azione la Commissione applica in modo rigoroso i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, cosicché diminuisce il numero complessivo delle sue proposte, in particolare quello delle proposte di nuova legislazione, mentre in parallelo aumenta molto poco il numero degli atti comunitari.
- agire meglio: una migliore consultazione, una legislazione più chiara, più semplice e più accessibile. Si tratta anche, per la Commissione, di agire in modo alternativo, per esplicitare efficacemente il suo ruolo in un'Europa in trasformazione.

EVOLUZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE¹



EVOLUZIONE DEL NUMERO DI PROPOSTE DI NUOVA LEGISLAZIONE DELLA COMMISSIONE



Quale obiettivo?

- Una migliore percezione dell'Europa da parte del cittadino, un migliore funzionamento del mercato interno, una migliore competitività delle imprese, una gestione più sana dell'Unione europea.

2) Sussidiarietà/proporzionalità

a) Bilancio

¹ Le proposte della Commissione comprendono, accanto alle iniziative innovatrici (proposte di legislazione nuova) proposte di provvedimenti attuativi di prosecuzione di azioni già avviate, di revisione della legislazione in vigore e proposte nel settore delle relazioni internazionali.

Il bilancio dell'azione della Commissione a fronte dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio europeo di Edimburgo in poi, è positivo. Quest'azione ha avuto conseguenze che non si limitano alla diminuzione del numero di proposte ed è pertanto bene ricordare:

- il ricorso a tutte le soluzioni alternative alla legislazione: accordi negoziati con l'industria,² autoregolazione (accordi conclusi tra le parti sociali³ nel quadro del protocollo sociale);

- il riesame delle proposte sul tavolo: ogni anno ritiro delle proposte che non sono più necessarie, anche sotto il profilo della sussidiarietà (61 nel 1995, 48 nel 1996, 34 nel 1997);

- il ricorso a direttive-quadro piuttosto che a direttive dettagliate;

- il miglioramento dei criteri di valutazione dell'impatto delle proposte: un esempio, il pacchetto Auto/Oil⁴. Quest'anno, l'avvio della fase pilota del "panel europeo d'impresa" permetterà di valutare il costo e le conseguenze amministrative dei nuovi testi legislativi proposti per le PMI⁵;

- l'intensificazione di un dialogo ampio ed aperto con le parti interessate, in particolare con l'industria, le parti sociali, le amministrazioni, per tener conto di tutti i pareri. Questa scelta si concretizza in modo informale (riunioni, forum, conferenze)⁶ o più formalmente con libri verdi e bianchi, sempre più mirati ed omogenei, oppure ancora nel quadro di comitati consultivi

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3B
(sussidiarietà e proporzionalità)**

PRIMA DI AMSTERDAM :

Linee direttrici del Consiglio europeo di Edimburgo.

DOPO AMSTERDAM :

Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato all'atto finale del trattato di Amsterdam. Elementi principali:

- concezione dinamica della sussidiarietà (verso l'alto e verso il basso)
- criteri d'efficacia e di necessità espliciti
- proporzionalità : indicatori qualitativi e se possibile quantitativi


² Sono attualmente in fase di negoziato, e tra breve saranno conclusi, sei accordi nei settori dell'ambiente e dell'energia : riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture private, efficacia energetica per televisori e lavatrici, riduzione dell'impatto ambientale dei detersivi domestici, sorveglianza dei tetrafluorocarburi, sviluppo del riciclaggio della carta, riduzione dei rischi inerenti all'utilizzazione dei prodotti decapanti.

³ Due accordi di questo tipo sono stati conclusi rispettivamente per il congedo parentale e il lavoro a tempo parziale. Il primo è stato ratificato dalla direttiva 96/34/CE e il secondo dalla direttiva 97/81/CE.

⁴ Si tratta di un insieme di misure di riduzione delle emissioni, che presenta, dopo una concertazione con le imprese interessate, la migliore relazione costo-efficacia per raggiungere alcuni obiettivi di qualità dell'aria (COM (96) 248 trasmesso il 29/08/1996)

⁵ Comunicazione della Commissione "Panel d'impresa: progetto pilota", COM (1998) 197 trasmesso il 30/03/1998."

⁶ Ad esempio, circa 20.000 esperti non governativi partecipano ogni anno a riunioni con la Commissione



b) Prospettive

La Commissione è determinata a dare esecuzione al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità senza attendere la ratifica del trattato di Amsterdam. Essa sta infatti modificando le sue "Linee direttrici per la politica legislativa". In particolare, perfezionerà le sue istruzioni ai servizi in materia di valutazione dell'impatto. Al tempo stesso la Commissione insiste affinché i principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano maggiormente attesi dalle altre istituzioni, come era già previsto dall'accordo interistituzionale del 1993.

3) Qualità redazionale

La legislazione comunitaria deve essere formulata in modo chiaro, coerente e senza ambiguità, seguendo principi uniformi di presentazione e di tecnica legislativa, in vista di una migliore attuazione da parte delle autorità nazionali e di una migliore comprensione da parte degli operatori economici e dei cittadini. Quest'obiettivo è della massima importanza se si considera il regime di plurilinguismo (ogni anno, la Commissione deve far tradurre più di 30.000 pagine di documenti nelle 11 lingue comunitarie), che può provocare divergenze d'interpretazione.



a) Bilancio

Ciascuna delle tre istituzioni ha adottato misure proprie⁷, ma i risultati ottenuti non hanno ancora permesso di raggiungere gli obiettivi perseguiti.

⁷ La Commissione ha adottato nel 1996 delle "Linee direttrici per la politica legislativa" (Boll. L/2 1996, punto 1-10-11) e ha aggiornato nel 1997 le sue "Norme di tecnica legislativa" per guidare i suoi servizi nella redazione degli atti giuridici. Il Consiglio, da parte sua, ha adottato, l'8/06/1993, una risoluzione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 166 del 17/06/1993). Il Parlamento europeo ha costituito nel 1997 un gruppo di giuristi-revisori incaricato di verificare la qualità redazionale dei testi nell'ambito della procedura di codecisione.

b) Prospettive

Occorre ora coordinare tutti questi sforzi. Per questo motivo, la dichiarazione n. 39 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam ha invitato le istituzioni a stabilire linee direttrici comuni in materia di qualità redazionale e a seguirle nelle diverse tappe del processo decisionale. I servizi giuridici delle tre istituzioni stanno lavorando in questo senso e prima dell'estate metteranno a punto un progetto comune di linee direttrici. La Commissione considera molto importante quest'obiettivo

4) Semplificazione

Il sistema comunitario è per sua natura complesso, se non altro a causa delle differenze di cultura legislativa e della tecnicità delle materie. La semplificazione rimane, tuttavia, un obiettivo ancora da perseguire

a) Bilancio

L'instaurazione del mercato interno ha già permesso di realizzare il lavoro di semplificazione più spettacolare, poiché ha sostituito un gran numero di provvedimenti nazionali frammentati e talvolta conflittuali.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ADOTTATE DAL CONSIGLIO EUROPEO DI EDIMBURGO (situazione al 1° marzo 1998)		
Atti propri della Commissione	Proposte della Commissione	Atti adottati dal Consiglio e dal P.E
4	61	39

Ma la legislazione comunitaria può, a sua volta, essere ulteriormente sfoltita. La Commissione ha proposto la semplificazione di interi settori della legislazione con ben 61 proposte già presentate al 31 marzo. Si attende ancora, tuttavia, che il Consiglio e il Parlamento europeo adottino 22 di queste proposte

Talune iniziative di vasta portata esercitano un effetto trainante nel settore della semplificazione.

Il progetto pilota SLIM (semplificare la legislazione del mercato interno), che si basa sui lavori di gruppi dei quali fanno parte rappresentanti degli Stati membri, degli utenti della legislazione (imprese, consumatori) e dei servizi della Commissione, sta dando risultati concreti: quattro proposte di semplificazione sono state presentate a titolo della prima fase (due nel settore delle statistiche⁸, una relativa alle piante ornamentali⁹ e uno in materia di riconoscimento dei diplomi¹⁰).

⁸ COM (97) 275 e COM (97) 252 def. trasmessi rispettivamente il 4.6.1997 e il 2.6.1997.

⁹ COM (97) 708 trasmesso il 17.12.1997

¹⁰ COM (97) 638 trasmesso il 3.12.1997

SLIM

FASE I:

Intrastat, prodotti per l'edilizia,
riconoscimento dei diplomi, piante
ornamentali;

FASE II:

IVA, nomenclatura combinata del commercio
esterno, servizi bancari, concimi;

FASE III:

compatibilità elettromagnetica, coordinamento
dei regimi di sicurezza sociale, assicurazioni.

L'attuazione dell'Agenda 2000 nel settore agricolo ha già permesso la presentazione, nel marzo scorso, di numerose proposte di semplificazione¹¹

b) Prospettive

La Commissione presenterà nel 1998, a titolo della seconda fase dello SLIM, proposte elaborate sulla base delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro. Essa ha esteso l'iniziativa SLIM ai settori della compatibilità elettromagnetica, delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale e delle assicurazioni (3a fase), mentre una 4a fase sarà avviata nel primo semestre 1998. Occorre però che le proposte a titolo dello SLIM siano effettivamente adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio: a questo proposito l'esperienza recente ha messo in luce una certa contraddizione tra la volontà di semplificare, varie volte espressa dai ministri europei, e l'atteggiamento concreto quando si trovano confrontati a proposte di semplificazione. Ad esempio, per quanto riguarda la proposta Intrastat¹², la soluzione messa al punto dal Consiglio "mercato interno" è risultata nettamente meno avanzata rispetto alla semplificazione progettata in precedenza.

La Task Force "Semplificazione dell'ambiente delle imprese" (BEST), incaricata dalla Commissione di individuare i vincoli di natura legislativa e amministrativa, nazionali o comunitari, che gravano sulle PMI, ha appena presentato la propria relazione¹³. Vi è sottolineata in particolare la necessità di convincere le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli, ad imperniare la loro strategia politica sui principi alla base di una migliore tecnica legislativa. La Commissione condivide quest'ottica e pertanto raccomanda agli Stati membri di studiare i mezzi migliori per raggiungere questi obiettivi.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI DELLA BEST

- semplificare le procedure amministrative;
- individuare le tecniche pratiche migliori;
- istituire unità incaricate di migliorare la normativa;
- evitare un eccessivo "perfezionismo" nella legislazione comunitaria (aggiunta di normative nazionali per l'attuazione delle direttive comunitarie);
- progettare con maggiore attenzione per le PMI.

¹¹ in particolare nei settori dei seminativi, delle carni bovine, del latte (COM (98) 158) e delle politiche rurali (COM (98) 175)

¹² COM (97) 252 del

¹³ Relazione della Task-force "Semplificazione del contesto delle imprese" (volume I), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, maggio 1998.


Infine, la riforma della politica agricola comune derivante dall'attuazione dell'Agenda 2000 darà luogo a nuove proposte di semplificazione, che riguarderanno in particolare e in modo radicale la regolamentazione del settore vitivinicolo, considerata la più abbondante e complicata di tutte le normative agricole.

5) Codificazione/rifusione/consolidazione¹⁴

La codificazione e la rifusione implicano l'abrogazione dei testi precedenti. La consolidazione ha valore puramente informativo e non modifica l'ordinamento giuridico.

a) Bilancio

Prosegue la presentazione di proposte di **codificazione** da parte della Commissione, nonostante le difficoltà (plurilinguismo, norme in costante evoluzione), mentre l'adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo non segue lo stesso ritmo.



Parallelamente alla codificazione, la Commissione prosegue i suoi lavori in materia di **consolidazione**, per soddisfare le necessità specifiche dei professionisti e di tutti gli utenti del diritto comunitario. Dal 1995, e fino al marzo 1998, sono state realizzate più di 384 consolidazioni, attraverso le quali si è proceduto alla fusione di circa 2800 atti, ciascuno dei quali in 9 o 11 versioni linguistiche. Questi testi sono già in gran parte accessibili gratuitamente su Internet¹⁵ nel centro elettronico interistituzionale dell'Unione europea (server Europa).

b) Prospettive

La Commissione intende proseguire i progressi compiuti in materia di codificazione e ha già identificato i settori nei quali dovrà essere esplicitato uno sforzo particolare sul periodo 1998/2000. Essa vuole anche concludere al più presto un accordo interistituzionale sulla **rifusione**, grazie alla quale è possibile garantire la chiarezza permanente della legislazione. Ribadisce infine la propria determinazione a mantenere allo stesso ritmo i lavori di consolidazione.


¹⁴ Cfr. definizioni nella relazione "Legiferare meglio 1997". COM (97) 626 presentato il 26/11/1997

¹⁵ <http://europa.eu.int>

6) Accesso all'informazione

a) Bilancio

La Commissione, consapevole del formidabile potenziale delle nuove tecnologie in materia di più facile accesso all'informazione, intende fare tutto il possibile affinché queste siano interamente utilizzate. Il "server Europa"¹⁶, centro elettronico comune delle istituzioni europee, offre fin da ora l'accesso ad un'ampia gamma di atti e di informazioni giuridiche.



È infatti già possibile consultare su "EUR-Lex" le sentenze recenti della Corte di giustizia e la legislazione comunitaria in vigore (Gazzetta ufficiale serie C e L). Inoltre, l'azione "Cittadini d'Europa" informa i cittadini sui loro diritti, in particolare nel contesto del mercato unico.

Il successo di queste iniziative è evidente, come dimostra l'evoluzione del numero di consultazioni registrate sul "server Europa". Nel corso della prima settimana in cui erano accessibili su Internet la raccomandazione della Commissione sull'elenco dei paesi pronti ad entrare nell'UEM e la relazione sulla convergenza (25 marzo 1998), questi documenti sono stati consultati più di 40.000 volte.

b) Prospettive

La Commissione ha in cantiere un gran numero di nuove iniziative. Dopo il successo dell'azione "Cittadini d'Europa", sarà creata una struttura permanente per consentire, su Internet e mediante numeri verdi, un dialogo con i cittadini e le imprese che vogliono essere informati dei loro diritti. Questo "dialogo" è stato appena avviato, conformemente alle disposizioni del piano d'azione a favore del mercato unico. Inoltre, per migliorare il servizio d'informazione e di sostegno alle PMI, saranno rafforzate le reti degli Euro-Info-Centri: in tutti gli Stati membri è già operativo un numero verde.

7) Trasposizione


La Commissione moltiplica gli sforzi affinché gli Stati membri procedano effettivamente alla trasposizione della legislazione (invio di intimazioni ogni due mesi, contatti costanti con le amministrazioni nazionali). Grazie a questi sforzi,

¹⁶


indirizzo summenzionato

sebbene con risultati differenti a seconda degli Stati membri, il tasso medio di comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali di attuazione è in aumento con una percentuale del 94% registrata al 31/12/1997.

EVOLUZIONE DEL TASSO DI TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE




RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DEL TASSO MEDIO DI TRASPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE



Nel settore del mercato interno, in particolare, il piano d'azione per il mercato unico ha permesso di migliorare nettamente la trasposizione delle direttive.

Mercato interno : evoluzione del tasso medio di trasposizione delle direttive dopo l'adozione del piano d'azione per il mercato unico nel giugno 1997



8) Condivisione delle responsabilità

"Legiferare meglio" è una delle chiavi per una gestione più efficace dell'integrazione europea, per un'Europa più vicina al cittadino, per dare nuovo vigore allo spirito d'iniziativa e d'impresa, come è stato confermato dalla conferenza di Manchester sul tema "Better government: more effective regulation", organizzata dalla presidenza britannica nel marzo scorso.

La Commissione ha compiuto progressi sostanziali, ma questo processo deve essere proseguito e amplificato. Le altre istituzioni non possono esimersi dalla loro parte di responsabilità. Esse devono essere molto più attente quando invitano la Commissione a presentare proposte e devono evitare di renderle più complesse, senza mai perdere di vista i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché la necessità di rispettare i requisiti di semplicità. Al riguardo, meritano riflessione i seguenti casi:

- **zoo** : La Commissione, in applicazione del principio di sussidiarietà e su richiesta del Consiglio europeo di Edimburgo, aveva sostituito la sua proposta di direttiva¹⁷ con una proposta di raccomandazione¹⁸. Il Parlamento ha insistito per la direttiva e il Consiglio "ambiente" ha riconsiderato la possibilità della direttiva;
- **protezione degli animali** : su richiesta del Consiglio "agricoltura", la Commissione ha presentato un certo numero di proposte riguardanti la protezione degli animali. Il Consiglio non si è accontentato di attenersi all'essenziale, ma ha sovraccaricato il dispositivo proposto dalla Commissione aggiungendovi altri elementi (ad esempio, le temperature minime e massime nei veicoli che trasportano animali¹⁹). Un analogo sovraccarico è in prospettiva per le proposte di protezione degli animali negli allevamenti, settore nel quale le esigenze degli Stati membri sono molto più spinte delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, alle quali si limitavano le proposte della Commissione;
- **prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare** : conformemente alla direttiva 89/398/CEE²⁰, la Commissione doveva proporre l'adozione di direttive specifiche per nove categorie di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Su richiesta del Consiglio europeo di Edimburgo, essa aveva proposto, nel 1994, di limitare a quattro il numero delle direttive²¹. I lavori del Parlamento e del Consiglio hanno riportato a nove i settori di legislazione inizialmente previsti²²;
- **norme tecniche** : la posizione comune²³ del Consiglio sulla proposta di terza modifica della direttiva 83/189 contiene formulazioni molto più complesse della proposta iniziale: il Consiglio ha in particolare trasformato due definizioni di poche righe in un testo lungo e prolisso (cfr. ALLEGATO).

9) La produzione legislativa nazionale: nessun segno di diminuzione

¹⁷ COM (91) 177

¹⁸ COM (95) 619

¹⁹ Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore, GU L 52 del 21/2/1998



²⁰ GU L 186 del 30/6/1989

²¹ COM (94) 97 trasmesso il 28/3/1994.

²² la posizione comune (GU C 297 del 29/9/1997) prevede l'adozione di direttive specifiche in sei settori (che di fatto comprendono sette dei settori originari) e chiede che vengano prese disposizioni supplementari per i prodotti alimentari a base di glutine e di sodio.

²³ Posizione comune (CE) n. 11/98 del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una terza modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU C 62 del 26/02/1998

Gli Stati membri rimangono le principali fonti di produzione legislativa e, di conseguenza, la causa più diretta di un volume oneroso. Ad esempio, dall'applicazione della direttiva 83/189²⁴, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, emerge che le normative nazionali applicabili ai prodotti nel mercato interno sono in aumento e superano di gran lunga in numero, volume e complessità, i provvedimenti adottati a livello della Comunità. Inoltre, gran parte di tali testi potrebbe anche costituire infrazioni del diritto comunitario.



²⁴

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, GU L 109 del 26.4.1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, GU L 81 del 26/3/1988 e dalla direttiva 94/10/CEE, GU L 100 del 19/04/1994.

È fondamentale, dunque, che anche gli Stati membri si impegnino in azioni complementari per ridurre la massa legislativa, in modo da raggiungere appieno l'obiettivo di riduzione perseguito a livello comunitario.

DEFINIZIONE DI SERVIZIO.

Proposta della Commissione

Servizio: "qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi".

Posizione comune del Consiglio

Servizio: "qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi."

Ai fini della presente definizione si intende per:

- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- "per via elettronica": un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

La presente direttiva non si applica:

- ai servizi di radiodiffusione sonora,
- ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE

Allegato III

Servizi non contemplati dall'articolo 1

1. Servizi non forniti "a distanza"

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

- esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente,
- consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente,
- prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente.
- giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

ALLEGATO

2. Servizi non forniti "per via elettronica":

- servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
 - distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari),
 - accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento. anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
- servizi non in linea: distribuzione di CD-ROM e di software su dischetti
- servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
 - servizi di telefonia vocale,
 - servizi telefax/telex,
 - consulto medico per telefono/telefax,
 - consulenza legale per telefono/telefax,
 - marketing diretto per telefono/telefax.

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale":

servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

- servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1. lettera a), della direttiva 89/552/CEE,
- servizi di radiodiffusione sonora,
- teletesto (televisivo).

DEFINIZIONE DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI

**Proposta della
Commissione**

regola relativa ai servizi:
"un requisito relativo all'accesso alle attività di servizi di cui al punto 2 e

Posizione comune del Consiglio

regola relativa ai servizi: "un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti."

al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti ".

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti dalla direttiva 90/387/CEE

La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa comunitaria in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato IV della presente direttiva.

Ai fini della presente definizione:

- una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

- una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale.

Allegato IV

Servizi finanziari di cui all'articolo 1:

- servizi d'investimento,
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
- servizi bancari,
- operazioni relative ai fondi di pensione,
- servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di organismi di investimento collettivo,
- i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato della direttiva 89/646/CEE,
- le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
 - all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE,
 - all'allegato della direttiva 79/267/CEE,
 - alla direttiva 64/225/CEE,
 - alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

ISSN 0254-1505

COM(98) 345 def.

DOCUMENTI

IT

05 10 16

N. di catalogo : CB-CO-98-367-IT-C

ISBN 92-78-36985-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo